



ASSOCIAZIONE FORESTALE FRA I COMUNI DI
BRENTONICO - MORI E RONZO-CHIENIS
COMUNE DI MORI

CAPITOLATO D'ONERI GENERALE

per l'affidamento delle operazioni di utilizzazione e per la vendita *in piedi*
dei prodotti legnosi

Parte Prima:	Disposizioni comuni
art. 1	Condizioni generali
art. 2	Gara
parte seconda:	Affidamento delle operazioni di utilizzazione
art. 3	Disposizioni generali
art. 4	Contratto e pagamenti
art. 5	Consegna e inizio lavori
art. 6	Sicurezza di persone o cose
art. 7	Esecuzione delle operazioni
art. 8	Subappalo
art. 9	Tagli forzosi per cause sopravvenute, suppletivi e residui di utilizzazione
art. 10	Sorveglianza
art. 11	Misurazione dei prodotti utilizzati
art. 12	Esbosco legname
art. 13	Cauzione, saldo, subentro e penali
art. 14	Rilievo danni - collaudo finale e riconsegna del bosco
art. 15	Controversie
parte terza:	Vendita in piedi
art. 16	Disposizioni generali
art. 17	Contratto e pagamenti
art. 18	Consegna e inizio lavori
art. 19	Sicurezza di persone o cose
art. 20	Esecuzione delle operazioni
art. 21	Tagli forzosi per cause sopravvenute, suppletivi e residui di utilizzazione
art. 22	Sorveglianza
art. 23	Misurazione dei prodotti utilizzati
art. 24	Esbosco del legname
art. 25	Penali
art. 26	Rilievo danni - collaudo finale e riconsegna del bosco
art. 27	Controversie

Parte Prima: DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1

CONDIZIONI GENERALI

1. Nel territorio della Provincia Autonoma di Trento, l'esecuzione di utilizzazioni forestali a fini commerciali su proprietà degli enti pubblici proprietari di bosco deve essere effettuata da un'impresa iscritta all'Elenco delle Imprese Forestali ai sensi dell' art. 61 della Legge Provinciale del 23 maggio 2007, n. 11, garantendo la presenza di un responsabile dell'utilizzazione dotato del patentino ai sensi degli articoli 102 bis e 61, comma 2, della L.P. 11/2007.
2. Le utilizzazioni dei prodotti legnosi possono avvenire nel quadro di vendite effettuate con le

ASSOCIAZIONE FORESTALE FRA I COMUNI DI
BRENTONICO - MORI E RONZO-CHIENIS
COMUNE DI MORI

seguenti modalità:

- a) vendita in piedi;
 - b) vendita a strada con materiale assortimentato e misurato;
 - c) vendita sulla base di quantità presunte e di cui è previsto l'allestimento;
 - d) vendita con contratto di fornitura anche a carattere continuativo e/o pluriennale di durata massima di tre anni.
3. La vendita dei prodotti legnosi è avviata sulla base di un provvedimento di indizione della gara, che può avvenire mediante confronto concorrenziale, ovvero con altro procedimento nel rispetto della normativa provinciale in materia di appalti.
 4. Le utilizzazioni forestali possono essere eseguite appaltando le operazioni stesse, ovvero essere a carico e a diretta responsabilità dell'acquirente del legname che le può eseguire in forma diretta o mediante terzi.
 5. Il custode forestale di zona segue tutte le fasi delle utilizzazioni forestali, con modalità e compiti stabiliti dai successivi articoli; per lo svolgimento di tali operazioni il custode forestale di zona può essere coadiuvato e/o sostituito da altro personale di custodia forestale.

Art. 2
GARA

1. Nel caso di utilizzazione con successiva vendita a strada, il valore a base d'appalto viene fissato per metro cubo di legname accatato in piazzale.
2. Nel caso di vendita in piedi il valore a base d'asta viene fissato per metro cubo di legname.
3. Negli altri casi il bando di gara e/o la lettera d'invito stabiliscono le modalità di aggiudicazione e ogni altra condizione che si intenda necessaria.
4. Per quanto riguarda la revisione dei prezzi, si richiamano le disposizioni di cui all'art. 7 della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm.ii..

Parte seconda: AFFIDAMENTO DELLE OPERAZIONI DI UTILIZZAZIONE

Art. 3
DISPOSIZIONI GENERALI

1. L'affidamento delle operazioni dovrà essere rivolto ai soggetti individuati al primo comma del precedente art. 1.
2. L'affidamento delle operazioni di utilizzazione del legname va effettuato per ogni singolo lotto.
3. Il lotto può essere formato anche da più "progetti di taglio" ai sensi dell'articolo 98 della L.P.11/2007.
4. Le operazioni di utilizzazione sono eseguite dall'impresa appaltatrice con i propri capitali e mezzi tecnici, attrezzi e macchine, con proprio personale e/o propri soci, mediante l'organizzazione dell'appaltatore e a suo rischio.
5. E' ammesso, previo accordo con l'Ente proprietario, il nolo a caldo, il nolo a freddo e il "distacco" di lavoratore.

Art. 4
CONTRATTO E PAGAMENTI

1. Il verbale di aggiudicazione, redatto dall'Ente proprietario, vincolerà l'aggiudicatario al pieno adempimento degli impegni assunti. Nel caso in cui tale aggiudicazione non divenisse esecutiva, cesserà per lui l'obbligo derivante dalla sua offerta, dal momento in cui gli sarà notificata la relativa decisione.
2. La stipulazione del contratto di vendita avverrà nel termine, luogo e modo che l'Ente venditore specificherà nel verbale di aggiudicazione o che comunicherà appositamente alla

ditta acquirente.

3. Nel caso in cui l'aggiudicatario, entro il termine fissato, salvo casi di forza maggiore, non stipuli il contratto, l'Ente appaltante sarà in facoltà di procedere ad una nuova vendita e al tempo stesso di esigere dall'aggiudicatario inadempiente la rifusione di eventuali danni derivanti all'Ente stesso da tale inadempienza.
4. Qualora l'aggiudicazione avvenga a favore di una società, l'Ente appaltante riconosce un solo rappresentante, per tutti gli atti ed operazioni relativi alla esecuzione del contratto, nella persona del legale rappresentante o di un suo procuratore indicato nella documentazione allegata all'offerta.
5. L'aggiudicatario non potrà senza il consenso dell'Ente appaltante, da esprimersi con regolare provvedimento, cedere il contratto in tutto o in parte, salvo, in caso contrario, il diritto dell'appaltatore di risolvere immediatamente il contratto senza adire alle vie legali e senza indennizzo o compenso alcuno, salva qualsiasi altra azione per il risarcimento di ogni eventuale danno.
6. Il pagamento del lavoro sarà effettuato dall'Ente appaltante secondo le modalità fissate nel capitolato particolare d'onere e/o nel contratto di appalto.

Art. 5

CONSEGNA E INIZIO LAVORI

1. Entro i termini fissati nel capitolato particolare d'onere e/o nel contratto di appalto o altro atto con forza di contratto, l'impresa appaltatrice dovrà presentare domanda di consegna del bosco e delle piante oggetto della compra-vendita all'Ente appaltante.
2. Nel caso di mancata domanda di consegna da parte dell'impresa appaltatrice entro il termine prescritto, la consegna stessa verrà fatta d'ufficio (come previsto dal successivo comma 3, lettera a) dall'Ente venditore e ad essa dovrà intervenire, su invito da inviarsi con lettera raccomandata A.R., il responsabile dell'utilizzazione designato dall'impresa appaltatrice; non intervenendo alla consegna né detto responsabile né l'impresa appaltatrice, quest'ultimo verrà senz'altro, cioè senza adire le vie legali, dichiarato decaduto dal contratto e l'Ente venditore si intenderà autorizzato ad incamerare i depositi versati dall'impresa appaltatrice oltre la rifusione di eventuali danni, ed a procedere ad una nuova vendita del lotto.
3. La consegna verrà effettuata da un rappresentante dell'Ente venditore alla presenza dell'impresa appaltatrice (o suo rappresentante), del responsabile dell'utilizzazione (di cui all'art. 1 primo comma), con l'assistenza del custode forestale di zona, al quale può essere affidata la funzione di rappresentante del proprietario del bosco. La consegna potrà aver luogo:
 - a) sul posto: in tale caso il rappresentante dell'Ente proprietario indicherà al responsabile dell'utilizzazione gli alberi assegnati da tagliare, eventuali fatti che hanno modificato lo stato del bosco (schianti, incendi, furti, danni, ecc.) epoca ed organizzazione del cantiere, utilizzo delle infrastrutture, tecniche di protezione del soprassuolo, stato e modalità d'uso di eventuali altre infrastrutture, gestione dei residui di lavorazione e quanto altro necessario al fine di un corretto svolgimento del cantiere, oltre a quanto previsto dall'art. 6 comma 1;
 - b) in via fiduciaria: cui si provvederà dietro specifica domanda dell'impresa appaltatrice indicante i dati anagrafici del responsabile dell'utilizzazione. Tale domanda dovrà contenere l'espressa dichiarazione che il richiedente rinuncia preventivamente a qualsiasi pretesa di indennizzo per eventuali mancanze di materiali assegnati e si assume la responsabilità di qualsiasi danno preesistente alla consegna e che accetta tutte le prescrizioni contenute nel progetto di taglio e nei capitolati di vendita. Le informazioni di cui al periodo precedente saranno trasmesse in ogni caso all'impresa appaltatrice.

ASSOCIAZIONE FORESTALE FRA I COMUNI DI
BRENTONICO - MORI E RONZO-CHIENIS
COMUNE DI MORI

4. In caso l'Ente proprietario abbia completato l'asta per la vendita del legname prima dell'inizio dei lavori di utilizzazione forestale, sarà predisposto un documento di Dichiarazione Misure nel quale saranno indicati, per ciascun lotto, gli assortimenti che dovranno essere ricavati dalla ditta appaltatrice; il documento dovrà essere sottoscritto dall'acquirente, dalla ditta appaltatrice e dal custode forestale di zona.
5. Non si potrà dare inizio ai lavori di utilizzazione prima della consegna, a scanso dell'immediata sospensione d'autorità dei lavori da parte del rappresentante dell'Ente proprietario o dell'autorità forestale e dell'applicazione delle penalità previste dal presente capitolato.
6. In capo al responsabile dell'utilizzazione permangono responsabilità e sanzioni previste dall'art. 13 del presente capitolato.
7. Dell'effettivo inizio dei lavori dovrà essere dato avviso, anche per le vie brevi, al proprietario, al custode forestale di zona e al personale della Stazione Forestale competente per zona.
8. A partire dal giorno della consegna sino a quello della definitiva riconsegna del bosco l'impresa appaltatrice resta obbligata alla custodia della zona assegnata e con la consegna le viene trasferita la responsabilità conservativa della zona di utilizzazione e delle masse legnose assegnate, nonché la responsabilità per eventuali inosservanze e danni causati a cose o a persone durante e in conseguenza delle operazioni di utilizzazione, fino ad avvenuto collaudo finale.

art. 6

SICUREZZA DI PERSONE O COSE

1. L'ente venditore si impegna a fornire le informazioni disponibili relative ad eventuali rischi e limitazioni presenti nel territorio interessato alle operazioni o lungo le strade forestali di accesso al medesimo. Tali informazioni sono specificate nel Capitolato particolare e ribadite in sede di consegna.
2. I soggetti committenti e le ditte esecutrici dei lavori sono obbligati a osservare scrupolosamente le norme vigenti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, ivi compreso il D.Lgs. 81/08 e s.m.i..
3. Nel caso di esbosco a fune (gru a cavo forestale), se l'impianto costituisce ostacolo alla navigazione aerea o se interessa vie di transito, anche pedonali, dovranno essere adottati, a cura e piena responsabilità della ditta responsabile delle utilizzazioni e/o delle operazioni di esbosco, tutti gli accorgimenti, le segnalazioni e le comunicazioni d'obbligo, anche in riferimento a quanto previsto dalla circolare n° 146/384/4422 del 09/08/2000 della Stato Maggiore della Difesa.
4. Il personale di sorveglianza non può intervenire in maniera riduttiva sugli aspetti relativi la sicurezza.

art. 7

ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI

1. L'impresa appaltatrice dovrà utilizzare tutte le piante che le saranno consegnate fino al diametro in punta indicato dal capitolato d'oneri particolare e dovrà mettere a profitto, con le prescritte modalità e con la maggiore possibile economia per l'Ente venditore, tutte le parti utilizzabili.
2. Il segno del martello forestale dovrà essere conservato intatto sulla ceppaia delle piante consegnate in modo che sia sempre visibile e distinto.
3. L'aggiudicatario dovrà tagliare esclusivamente il legname o la legna assegnati per la vendita.
4. Per l'esbosco, il taglio, l'allestimento e per l'organizzazione del cantiere nel suo insieme dovranno essere utilizzati mezzi ed applicate tecniche tali da non arrecare danni all'ambiente ed alle infrastrutture di servizio e limitare i danni al legname utilizzato.

ASSOCIAZIONE FORESTALE FRA I COMUNI DI
BRENTONICO - MORI E RONZO-CHIENIS
COMUNE DI MORI

L'esbosco del legname per gravità dovrà essere evitato nei mesi di massimo vigore vegetativo delle piante.

5. L'atterramento di eventuali piante che, durante l'abbattimento, rimanessero impigliate negli alberi vicini senza completare la caduta, dovrà essere portato a termine prima di lasciare il bosco al termine della giornata lavorativa.
6. I prodotti legnosi, nei vari assortimenti, saranno accatastati o depositati nei luoghi e nei modi indicati nel capitolato d'oneri particolare.

Art. 8

SUBAPPALTO

1. L'appaltatore non potrà cedere o subappaltare i lavori senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione e fatto salvo quanto ulteriormente previsto dall'art. 28 della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm.ii. in materia di cessione del contratto, pena l'immediata risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni e delle spese causate all'Ente, nonché l'incameramento della cauzione.
2. In caso di infrazione alle norme contenute nel contratto ed atti allegati e/o riportati nello stesso contratto, compiuta dal subappaltatore occulto, unico responsabile verso l'Amministrazione e verso terzi s'intende l'appaltatore.

art. 9

TAGLI FORZOSI PER CAUSE SOPRAVVENUTE, SUPPLETIVI E RESIDUI DI UTILIZZAZIONE

1. E' proibito all'appaltatore o al responsabile dell'utilizzazione di estendere l'abbattimento alle piante non assegnate. In caso di trasgressione egli incorrerà in una penalità come previsto dall'art.13. Tale materiale resta a disposizione del venditore senza pregiudizio delle azioni penali contemplate dalle vigenti leggi e regolamenti.
2. Resta convenuto che l'appaltatore è obbligato a ricevere, agli stessi prezzi e condizioni di contratto, tutte le piante abbattute, stroncate o comunque danneggiate a causa dei lavori di utilizzazione (ad esempio le piante di ancoraggio delle funi di gru a cavo), fermo rimanendo il disposto per quanto riguarda i danni evitabili. Tali piante, concordate con il custode forestale di zona, saranno tagliate ed esboscate al pari delle piante assegnate, registrandole come assegno suppletivo.
3. Nel caso che si verificano schianti oppure attacchi parassitari nel bosco in cui ha luogo il cantiere o in zone limitrofe (purché simili), di entità inferiore al 20% del quantitativo assegnato, resta convenuto che l'appaltatore è obbligato ad accettare agli stessi prezzi e condizioni del contratto le piante di cui sopra.
4. Nel caso si verificano schianti o attacchi parassitari di entità pari o superiore al 20% del volume assegnato l'appaltatore potrà richiedere l'acquisto delle piante schiantate a trattativa privata; l'Ente proprietario, deciderà sulla richiesta e potrà aggiudicare la vendita.
5. I residui di utilizzazione dovranno essere gestiti in modo da non causare danni alla rinnovazione, al bosco o alle infrastrutture forestali. Nel Capitolato d'oneri particolare saranno specificate le modalità di gestione dei residui di utilizzazione nel caso in cui vengano esboscate piante intere. In particolare, come disposto dall'articolo 11 del D.P.P. n.8-66 del 14 Aprile 2011, il deposito in cumuli della ramaglia conseguente all'esbosco con teleferica di piante intere sarà praticabile solo in caso di utilizzazione comprensiva anche della ramaglia, e ammesso solo per la durata dell'utilizzazione.

Art. 10

SORVEGLIANZA

1. L'Ente venditore, tramite il personale di custodia forestale competente per la proprietà, si riserva la sorveglianza di tutti gli aspetti tecnici dei lavori. Tanto l'impresa appaltatrice

quanto il responsabile dell'utilizzazione ed i suoi operai debbono attenersi alle indicazioni del personale di custodia forestale per quanto riguarda gli aspetti tecnici e colturali dell'utilizzazione, l'utilizzo delle infrastrutture ed il rispetto delle prescrizioni sulla sicurezza indicate dall'Ente proprietario. Se gli ordini dovessero essere, per necessità sopravvenute, differenti delle prescrizioni e modalità contenute nel presente capitolato, in quello particolare, nel progetto di taglio o nel verbale di consegna, le disposizioni dovranno essere date in forma scritta.

2. Il personale di sorveglianza non può modificare o ingerire nelle scelte tecniche dell'impresa appaltatrice che necessitano di una specifica competenza tecnica nello svolgimento dei lavori di utilizzazione forestale.
3. Nel caso di controversie sarà fatto ricorso all'arbitrato secondo le modalità contenute nel presente capitolato.

art. 11

MISURAZIONE DEI PRODOTTI UTILIZZATI

1. La misurazione potrà avvenire a seguito di richiesta da parte dell'appaltatore o d'iniziativa da parte dell'Ente proprietario purché l'appaltatore sia prima invitato anche per le vie brevi. La misurazione dei prodotti legnosi viene eseguita dal custode forestale di zona e da un collega del medesimo Ente di custodia forestale o, in assenza, da altro personale dell'Ente venditore (in tal caso incaricato esclusivamente alla compilazione del piedilista), o da altro personale di custodia forestale di consorzi convenzionati e/o limitrofi. Alla misurazione partecipano un rappresentante dell'Ente venditore - qualora tale funzione non sia affidata al custode forestale di zona - ed un rappresentante dell'impresa appaltatrice. L'impresa appaltatrice può rinunciare alla presenza alla misurazione e, salvo i casi di forza maggiore, la stessa verrà egualmente eseguita senza che subisca alcun ritardo e sarà ritenuta valida a tutti gli effetti. Qualora l'impresa appaltatrice, debitamente invitata, rinunci alla presenza alla misurazione manterrà comunque gli oneri a carico secondo le modalità specificate nel capitolato d'oneri particolare oppure in fase di consegna.
2. Della misurazione verrà tenuta distinta e diligente registrazione tramite piedilista da parte del custode forestale di zona; dovranno inoltre tenere registrazione della misurazione il rappresentante dell'Ente venditore e il rappresentante dell'impresa appaltatrice qualora intervenuti. L'Ente venditore e l'impresa appaltatrice possono rinunciare alla compilazione del piedilista rimettendosi incondizionatamente a quello del custode forestale, che verrà controllato e firmato da tutti gli intervenuti alla fine di ogni giornata. Alla fine delle operazioni il piedilista del personale di custodia forestale verrà depositato presso l'Ente venditore, a disposizione delle parti e di eventuali acquirenti.
3. Le risultanze della misurazione si assumono valide sia per la corresponsione del corrispettivo nelle utilizzazioni in amministrazione diretta, sia ai fini della successiva vendita del legname.
4. L'Ente venditore dovrà redigere apposito verbale di misurazione controfirmato dal custode forestale di zona. Tale verbale dovrà riportare:
 - il numero delle piante assegnate, risultante dal progetto di taglio nonché di quelle eventualmente aggiunte con assegni supplementari;
 - il numero dei tronchi ricavati dall'utilizzazione;
 - la massa dei tronchi ricavati dall'utilizzazione;
 - l'eventuale classificazione qualitativa;
 - il tarizzo applicato per la corteccia;
 - altro materiale asportato (residui di utilizzazione, ecc).
5. Prima di iniziare la misurazione del legname da opera allestito, si provvederà al controllo del cavalletto dendrometrico per accertarne l'esattezza e non si inizierà la

misurazione qualora esso venga riscontrato difettoso. Detto controllo verrà ripetuto ogni giorno all'inizio della misurazione.

6. Prima dell'inizio della misurazione dovrà essere individuato il sistema di marcatura (esempio: colore, targhetta, gesso forestale, martello numeratore, ecc) da porre su ogni tronco misurato.
7. Il legname da opera, qualora non diversamente stabilito nel contratto, sarà misurato a metro cubo, mentre la legna da ardere, qualora non sia stabilita la vendita a corpo verrà pesata o misurata a metro stereo in cataste costruite a regola d'arte e nelle dimensioni secondo gli usi locali.
8. La misurazione delle lunghezze seguirà in metri e decimetri e quella dei diametri in centimetri; nella misurazione delle lunghezze e dei diametri la frazione di decimetro e di centimetro sarà considerata decimetro e centimetro intero immediatamente superiore quando questa superi la metà.
9. Il diametro sarà sempre misurato alla metà del pezzo con la media di due diametri ortogonali per i tronchi non perfettamente rotondi, evitando eventuali incisioni fatte sui tronchi stessi, nodi, od altri ingrossamenti.
10. I tronchi da opera devono avere la lunghezza di almeno due metri. Se gli stessi sorpassano la lunghezza di metri otto saranno misurati in due o più parti di lunghezza non superiore agli otto metri e così saranno conteggiati. Sono ammesse anche altre lunghezze, purché definite dall'Ente proprietario e indicate nel capitolato particolare d'oneri.
11. Sono escluse dalla misurazione le regolari smussature alle due estremità dei tronchi da sega nella misura massima per testata indicata nel capitolato particolare d'oneri o sul progetto di taglio; tali smussature, quali perdite di lavorazione, sono da applicare a ciascun pezzo sezionato dall'impresa, di qualsiasi lunghezza esso sia e non ad ogni pezzo conteggiato in fase di misurazione.
12. Restano esclusi dalla misurazione quei tronchi nei quali il cono del guasto si manifesta su entrambe le basi e supera la metà del diametro del tronco. Essi decadranno nella classe della legna da ardere e dovranno restare in bosco a favore dell'Ente venditore, salvo quanto diversamente disposto nel capitolato particolare.
13. La misurazione verrà effettuata secondo una delle seguenti modalità:
 - calcolo del volume a misura piena classificando qualitativamente il legname secondo i parametri delle tabelle allegate al presente Capitolato generale (Allegati A, B e C);
 - calcolo del volume a misura piena classificando qualitativamente il legname secondo i parametri delle tabelle allegate al presente Capitolato generale (Allegati A, B e C), con applicazione di una riduzione fissa forfetaria per la corteccia;
 - calcolo del volume a misura piena, con applicazione di una riduzione fissa forfetaria per la corteccia;
 - per il cippato, la legna d'ardere e altri assortimenti di scarso valore possono essere adottate forme di misurazione diverse dal volume, come peso e volume sterico;
 - per la sola legna d'ardere la stima forestale può costituire sistema di misurazione;
 - altre modalità di misurazione purché definite dall'ente proprietario e indicate nel capitolato particolare d'oneri.

Nel Capitolato d'oneri particolare dovrà essere indicata la modalità di misurazione prescelta.

14. La riduzione fissa forfetaria per la corteccia avviene applicando uno sconto di volume pari a:
 - 10% per abete e cirmolo;
 - 14% per il pino nero e silvestre;
 - dal 16 al 22% nel larice previa prova in campo con corona su alcuni topi rappresentativi del lotto;
 - dal 6 al 8% per le latifoglie in funzione della specie.

15. Eventuali sconti di volume (tarizzi) concessi in sede di misurazione di fronte a difetti dei singoli tronchi dovranno essere evidenziati nel verbale di misurazione e nel piedilista allegato. Tale pratica dovrà comunque costituire eccezione alla buona norma che prevede la classificazione qualitativa dei singoli tronchi o della catasta.
16. Sulle divergenze inerenti la misurazione, i conteggi e la classificazione qualitativa del legname, deciderà un arbitro, da scegliere fra tecnici forestali o altri esperti di settore, nominato di comune accordo dalle parti.
17. Le spese conseguenti all'arbitrato graveranno sull'impresa appaltatrice.

Art. 12
ESBOSCO LEGNAME

1. L'esbosco del legname dovrà farsi usando tutte quelle cautele e quei mezzi atti ad evitare danni al suolo e soprassuolo, secondo le prescrizioni impartite in sede di consegna.
2. L'esbosco e il trasporto del legname avverrà lungo gli avvallamenti, le piste, le strade già esistenti; è vietato aprirne di nuove senza il permesso del Servizio provinciale competente in materia di foreste.
3. L'accatastamento dovrà effettuarsi negli spazi individuati nel capitolato particolare ovvero in quelli indicati dal custode forestale di zona.
4. L'appaltatore ha l'obbligo di avvertire preventivamente l'Ente proprietario e il custode forestale di zona in ordine ai tempi in cui procederà al trasporto a piazzale del legname. Il trasporto potrà avvenire solo se concordato. Durante la fase di trasporto del legname a piazzale, dovrà essere prestata massima attenzione alle condizioni della viabilità utilizzata, onde evitare danni alla medesima.
5. L'asporto del legname, totale o parziale, verrà effettuato secondo le modalità previste dal capitolato d'oneri particolare o nel contratto di compravendita.

art. 13
CAUZIONE, SALDO, SUBENTRO e PENALI

1. L'impresa appaltatrice, se previsto nel contratto, dovrà depositare una cauzione definitiva pari ad un minimo del 5% e fino ad un massimo del 10% del prezzo a base d'asta costituita nei modi previsti dalla normativa provinciale in materia di appalti. Resta salva la facoltà dell'Ente di stabilire nel contratto cauzioni e fidejussioni di importo superiore per giustificati motivi.
2. Il saldo dei lavori sarà subordinato all'accertamento della corretta applicazione delle prescrizioni di esecuzione dei lavori da parte del collaudatore designato o da parte del custode forestale di zona qualora vi fosse per il lotto in oggetto un deposito cauzionale. Potranno essere liquidati acconti secondo le percentuali stabilite dal Capitolato d'oneri particolare.
3. Nel caso di ritardi nell'inizio ed ultimazione dei lavori senza giustificazione che sia condivisa ed accettata dall'Ente proprietario, si applicherà, per ogni giornata di ritardo, una penale il cui ammontare è fissato dal Capitolato d'oneri particolare.
4. Saranno applicate le seguenti penali:
 - inizio lavori di utilizzazione avvenuto prima della consegna del bosco: 1/5 del valore stimato delle piante abbattute;
 - piante recise troppo alte (altezza superiore di 1/4 del diametro, salvo indicazioni diverse riportate nel capitolato particolare o nel progetto di taglio forestale): Euro 10,00 (dieci) per ciascuna ceppaia; restano escluse le ceppaie che presentano carie alla base;
 - asportazione o cancellazione della contrassegnatura: Euro 30,00 (trenta) per ogni ceppaia;
 - piante assegnate ma non utilizzate: importo pari al valore della pianta per ogni

pianta non utilizzata; per il calcolo si fa riferimento alla tabella prevista dalle disposizioni forestali;

- apertura di nuove strade o vie di esbosco senza il consenso del proprietario: Euro 300,00 (trecento) oltre il costo di ripristino stimato dall'incaricato del collaudo finale calcolato sulla base del prezzario provinciale;
- taglio di piante (diametro maggiore 17,5 cm) senza contrassegno: Euro 30,00 (trenta) per ogni pianta abbattuta oltre al valore della pianta;
- ritardo nel portare a termine le operazioni di utilizzazione: Euro 60,00 (sessanta) per ogni giorno lavorativo;
- esbosco/trasporto del materiale legnoso, senza autorizzazione del proprietario (prima della misurazione) Euro 500,00 (cinquecento);
- taglio di piante (diametro maggiore di 17,5 cm) senza contrassegno: Euro 30,00 (trenta) per ogni pianta abbattuta oltre al valore della pianta;
- danni al suolo e/o alle infrastrutture, conseguenti al mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel progetto di taglio o alle norme di buona tecnica: costo di ripristino stimato dall'incaricato del collaudo finale, calcolato sulla base del prezzario provinciale;
- asporto dei residui di utilizzazione senza autorizzazione prevista dal Capitolato d'oneri particolare: Euro 3,00 (tre) per ogni metro stereo stimato, salvo maggiore valore commerciale del materiale legnoso sulla base della stima effettuata dall'Ente proprietario;
- danni alla rinnovazione in conseguenza al mancato rispetto delle norme di buona tecnica: costo di ripristino stimato dall'incaricato del collaudo finale, calcolato sulla base del prezzario provinciale;
- mancato rispetto dell'eventuale prescrizione relativa all'utilizzo di mezzi con oli idraulici biodegradabili se prevista dal Capitolato d'oneri particolare: Euro 400,00 (quattrocento). Nel caso di versamenti al suolo verrà addebitato anche il costo di ripristino stimato dall'incaricato del collaudo finale, calcolato sulla base del prezzario provinciale;
- mancato rispetto del documento di Dichiarazione misure o delle prescrizioni in merito alla lunghezza minima dei pezzi ed alla lunghezza massima delle smussature dei pezzi: Euro 10 (dieci) per ogni di pezzo lunghezza non conforme oltre al valore del legname perso e non commerciabile, definito sulla base del prezzo medio di vendita dell'ultima asta di materiale legnoso assimilabile al lotto in oggetto; il legname risultante sarà di spettanza dell'Ente proprietario che sarà esonerato dal riconoscimento del costo di lavorazione alla ditta appaltatrice;
- asportazione di sabbia, sassi ed altri prodotti secondari del bosco: Euro 100,00 (cento) per ogni viaggio.

Sono fatte salve eventuali sanzioni o penali derivanti da altre violazioni e quanto previsto in materia penale e urbanistica.

In ogni caso non si procederà all'avvio del procedimento sanzionatorio per importi inferiori a Euro 50,00.

5. Qualora l'impresa appaltatrice non utilizzi tutte le piante martellate ovvero ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, senza giustificazione che sia condivisa ed accettata dalle parti, gli obblighi contrattuali non potranno considerarsi assolti. In tal caso l'Ente proprietario potrà ordinare ad altra impresa l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'impresa appaltatrice, alla quale sarà liquidato il lavoro effettivamente svolto al netto di costi, sanzioni e danni derivati all'Ente proprietario.
6. Tutte le spese, le imposte e le tasse inerenti e conseguenti il contratto, comprese eventuali spese, di consegna, di riconsegna e di collaudo, con esclusione dell'I.V.A. e di eventuali

spese di redazione del progetto di taglio sono a carico dell'impresa appaltatrice, nessuna esclusa ed eccettuata, senza alcun diritto di rivalsa.

art. 14

RILIEVO DANNI - COLLAUDO FINALE E RICONSEGNA DEL BOSCO

1. Nel corso dei lavori di utilizzazione forestale viene eseguito dal personale di custodia forestale, il rilevamento di eventuali danni al bosco o alle infrastrutture causati da inosservanze alle prescrizioni contenute nel progetto di taglio, nei capitolati d'oneri, nel verbale di consegna o alle norme di buona tecnica. I risultati dei rilievi sono riportati in una o più note, che devono essere allegate al verbale di collaudo del lotto e essere utilizzate per le operazioni di collaudo.
2. Dei rilievi di cui al precedente comma 1 l'incaricato del collaudo finale si servirà a titolo indicativo e nel modo che riterrà più opportuno per la valutazione dei danni, penalità e indennizzi.
3. Ultimati, entro i termini stabiliti, il taglio e l'esbosco dei prodotti, l'aggiudicatario presenterà, entro trenta giorni, domanda di collaudo finale e di riconsegna del bosco all'Ente venditore; nel caso di mancata domanda di collaudo da parte dell'impresa appaltatrice entro il termine prescritto, il collaudo sarà avviato d'ufficio dall'Ente venditore.
4. Il collaudo del lotto può essere eseguito da un tecnico forestale abilitato riconosciuto dalle parti o previa intesa in sede di riunione annuale, detta "Sessione forestale", da personale appartenente alla struttura provinciale competente in materia di foreste. La designazione del collaudatore dovrà essere specificata nel Capitolato d'oneri particolare.
5. L'assenza del rappresentante dell'Ente venditore, o del responsabile dell'utilizzazione qualora siano stati regolarmente invitati, non impedisce che il tecnico incaricato esegua da solo il collaudo finale, il quale sarà egualmente valido.
6. Il collaudo avviene alla presenza del custode forestale di zona.
7. Il verbale di collaudo finale e riconsegna del bosco sarà redatto da chi effettua tali operazioni. L'incaricato del collaudo finale e riconsegna del bosco verifica che sia stato effettuato il versamento sul Fondo Forestale Provinciale previsto all'art.93 della L.P. 23 maggio 2007, n.11.

Con il verbale di collaudo finale sarà liquidata a stima del funzionario incaricato, ogni penalità, compenso o indennizzo per eventuali infrazioni alle norme tecnico-forestali di questo capitolato e di quello particolare, dei progetti di taglio e di consegna e del contratto, con esclusione di eventuali rivalse da parte di terzi e di tutti gli obblighi amministrativi relativi alla vendita del lotto. Le somme dovute per penalità, compensi od indennizzi saranno pagate dall'aggiudicatario all'Ente venditore entro quindici giorni dall'arrivo del verbale.

8. Il collaudo finale dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di richiesta da parte della ditta aggiudicataria del lotto, eventualmente prorogabili per giustificato motivo di ulteriori 30 giorni. Oltre tale termine il collaudo si intenderà di esito positivo e decadrà l'obbligo di sorveglianza sull'area interessata dal lotto da parte della ditta esecutrice dei lavori.
9. Non è ammesso che le operazioni di collaudo vengano effettuate con terreno totalmente o parzialmente coperto di neve. In tale caso si verifica la sospensione dei termini di cui al comma precedente, fino a scioglimento del manto nevoso.

Art. 15

CONTROVERSIE

1. Tutte le controversie contrattuali saranno devolute all'Autorità Giudiziaria competente per il territorio dell'Ente appaltante.
2. Per quanto non disposto dal presente capitolato si applicano le norme delle leggi vigenti in materia.

Parte terza: VENDITA IN PIEDI

Art. 16

DISPOSIZIONI GENERALI

1. L'impresa esecutrice dovrà rispettare le condizioni generali di cui all'art.1.
2. La vendita in piedi ha luogo a tutto rischio e pericolo, utilità o danno dell'acquirente, il quale eseguirà o farà eseguire il taglio, l'allestimento, l'esbosco e il trasporto, nonché tutti gli altri lavori occorrenti, a sue spese ed a conto suo, senza che possa mai pretendere indennizzi o compensi di sorta per infortuni, aggravii, o qualsiasi altra causa, anche di forza maggiore.
3. La vendita dei prodotti legnosi viene fatta in piedi in bosco; a solo titolo d'informazione per l'acquirente e senza alcun impegno da parte propria, l'Ente venditore rende noto che la massa ricavabile si presume quella esposta nel progetto di taglio e ribadita nel capitolato d'oneri particolare.
4. Per tutto il materiale posto in vendita in piedi il venditore non garantisce il numero delle piante, la massa legnosa, le dimensioni, lo stato fisico, la qualità commerciale o assortimenti ritraibili.
5. L'acquirente è pertanto obbligato ad accettare il quantitativo che risulterà dalla misurazione e qualificazione definitiva che verrà eseguita a norma del presente capitolato generale e di quello particolare.

Art. 17

CONTRATTO E PAGAMENTI

1. Il verbale di aggiudicazione, redatto dall'Ente proprietario, vincolerà l'aggiudicatario al pieno adempimento degli impegni assunti. Nel caso in cui tale aggiudicazione non divenisse esecutiva, cesserà per lui l'obbligo derivante dalla sua offerta, dal momento in cui gli sarà notificata la relativa decisione.
2. Sono a totale carico dell'acquirente tutte le spese derivanti dalla vendita: spese d'asta, di contratto, di compravendita, di consegna, di misurazione, di riconsegna, di collaudo, imposte, tasse, ecc., nessuna esclusa od eccettuata.
3. La stipulazione del contratto di vendita avverrà nel termine, luogo e modo che l'Ente venditore specificherà nel verbale di aggiudicazione o che comunicherà appositamente alla ditta acquirente.
4. Nel caso in cui l'aggiudicatario, entro il termine fissato, salvo casi di forza maggiore, non stipuli il contratto, l'Ente venditore sarà in facoltà di procedere ad una nuova vendita e al tempo stesso di esigere dall'aggiudicatario inadempiente la rifusione di eventuali danni derivanti all'Ente stesso da tale inadempienza.
5. All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario dovrà consegnare la cauzione definitiva nella misura prevista pari ad un minimo del 5% e fino ad un massimo del 10% sul presunto valore del lotto riportato nel progetto di taglio e/o nel capitolato d'oneri particolare.
6. Qualora l'aggiudicazione avvenga a favore di una società, l'Ente venditore riconosce un solo rappresentante, per tutti gli atti ed operazioni relativi alla esecuzione del contratto, nella persona del legale rappresentante o di un suo procuratore indicato nella documentazione allegata all'offerta.
7. L'aggiudicatario non potrà senza il consenso dell'Ente venditore, da esprimersi con regolare provvedimento, cedere il contratto in tutto o in parte, salvo, in caso contrario, il diritto al venditore di risolvere immediatamente il contratto senza adire alle vie legali e senza indennizzo o compenso alcuno, e di incamerare la cauzione, salva qualsiasi altra

azione per il risarcimento di ogni eventuale danno.

8. Il pagamento del materiale venduto sarà effettuato dall'acquirente secondo le modalità fissate nel capitolato particolare d'oneri e/o nel contratto di compravendita.

art. 18

CONSEGNA E INIZIO LAVORI

1. Entro i termini fissati nel capitolato particolare d'oneri e/o nel contratto di compravendita o altro atto con forza di contratto l'acquirente dovrà presentare domanda di consegna del bosco e delle piante oggetto della compra-vendita all'Ente proprietario.
2. Nel caso di mancata domanda di consegna da parte dell'acquirente entro il termine prescritto, la consegna stessa verrà fatta d'ufficio dall'ente venditore e ad essa dovrà intervenire, su invito da inviarsi con lettera raccomandata A.R., il responsabile dell'utilizzazione designato dall'acquirente; non intervenendo alla consegna né detto responsabile né l'acquirente, quest'ultimo verrà senz'altro, cioè senza adire le vie legali, dichiarato decaduto dal contratto e l'Ente venditore si intenderà autorizzato ad incamerare i depositi versati dall'acquirente oltre la rifusione di eventuali danni, ed a procedere ad una nuova vendita del lotto.
3. La consegna viene effettuata da un rappresentante dell'Ente venditore alla presenza dell'aggiudicatario (o suo rappresentante), del responsabile dell'utilizzazione (di cui all'art. 1 primo comma), con l'assistenza del custode forestale di zona al quale può essere affidata la funzione di rappresentante del proprietario del bosco. La consegna può essere effettuata esclusivamente al responsabile dell'utilizzazione in possesso del "Patentino di idoneità tecnica per la conduzione e l'esecuzione di utilizzazioni forestali" di cui all'art. 102 bis della L.P. 11/2007 e potrà aver luogo:
 - a) sul posto: in tale caso il rappresentante dell'Ente proprietario indicherà al responsabile dell'utilizzazione gli alberi assegnati da tagliare, eventuali fatti che hanno modificato lo stato del bosco (schianti, incendi, furti, danni, ecc.) epoca ed organizzazione del cantiere, utilizzo delle infrastrutture, tecniche di protezione del soprassuolo, stato e modalità d'uso di eventuali altre infrastrutture, gestione dei residui di lavorazione e quanto altro necessario al fine di un corretto svolgimento del cantiere, oltre a quanto previsto dall'art. 19 comma 1;
 - b) in via fiduciaria: cui si provvederà dietro specifica domanda dell'acquirente indicante i dati anagrafici del responsabile dell'utilizzazione. Tale domanda dovrà contenere l'espressa dichiarazione che il richiedente rinuncia preventivamente a qualsiasi pretesa di indennizzo per eventuali mancanze di materiali assegnati, e si assume la responsabilità di qualsiasi danno preesistente alla consegna e che accetta tutte le prescrizioni contenute nel progetto di taglio e nei capitolati di vendita. Le informazioni di cui al periodo precedente saranno trasmesse in ogni caso all'impresa.
4. Non si potrà dare inizio ai lavori di utilizzazione prima della consegna, a scampo dell'immediata sospensione d'autorità dei lavori da parte del rappresentante dell'Ente proprietario e dell'applicazione di penalità previste dal presente capitolato.
5. Se all'epoca della consegna si riscontrasse una eventuale differenza di piante dipendente da tagli abusivi, o da errore di martellata, o da qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario non avrà diritto all'assegnazione di altre piante o al diffalco delle piante accertate in soprannumero, né all'equivalente importo, trattandosi di vendita a misurazione.
6. In capo al responsabile dell'utilizzazione permangono responsabilità e sanzioni previste dall'art. 25 del presente capitolato.
7. Dell'effettivo inizio dei lavori dovrà essere dato avviso, anche per le vie brevi, al proprietario, al custode forestale di zona e al personale della Stazione Forestale competente per zona.
8. A partire dal giorno della consegna sino a quello della definitiva riconsegna del bosco

l'impresa appaltatrice resta obbligata alla custodia della zona assegnata e con la consegna le viene trasferita la responsabilità conservativa della zona di utilizzazione e delle masse legnose assegnate, nonché la responsabilità per eventuali inosservanze e danni causati a cose o a persone durante e in conseguenza delle operazioni di utilizzazione fino ad avvenuto collaudo finale.

9. Il taglio delle piante, l'allestimento dei tronchi ed il trasporto degli stessi dal bosco dovranno essere effettuati entro i termini stabiliti dal capitolato particolare, e comunque entro la scadenza del progetto di taglio.

art. 19

SICUREZZA DI PERSONE O COSE

1. L'ente venditore si impegna a fornire le informazioni disponibili relative ad eventuali rischi e limitazioni presenti nel territorio interessato alle operazioni o lungo le strade forestali di accesso al medesimo. Tali informazioni sono specificate nel Capitolato particolare e ribadite in sede di consegna.
2. I soggetti committenti e le ditte esecutrici dei lavori sono obbligati a osservare scrupolosamente le norme vigenti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, ivi compreso il D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
3. Nel caso di esbosco a fune (gru a cavo forestale), se l'impianto costituisce ostacolo alla navigazione aerea o se interessa vie di transito, anche pedonali, dovranno essere adottati, a cura e piena responsabilità della ditta responsabile delle utilizzazioni e/o delle operazioni di esbosco, tutti gli accorgimenti, le segnalazioni e le comunicazioni d'obbligo, anche in riferimento a quanto previsto dalla circolare n° 146/384/4422 del 09/08/2000 della Stato Maggiore della Difesa.
4. Il personale di sorveglianza non può intervenire in maniera riduttiva sugli aspetti relativi la sicurezza.

art. 20

ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI

1. L'acquirente dovrà utilizzare tutte le piante consegnate come legname da opera e/o come legna, fino al diametro in punta indicato dal capitolato d'oneri particolare. L'acquirente dovrà utilizzare o far utilizzare a regola d'arte tutti i materiali consegnatigli e mettere a profitto, con le prescritte modalità e con la maggiore possibile economia per l'Ente venditore, tutte le parti utilizzabili. Trascurando tale adempimento o l'esbosco del materiale a suo tempo preso in consegna, il legname e la legna che saranno rinvenuti in occasione del collaudo finale, o non tagliati o abbandonati in bosco o lungo la linea di esbosco, andranno in favore dell'Ente. L'acquirente, salvo altre penalità, sarà tenuto a corrispondere al venditore un risarcimento equivalente al valore della massa legnosa di tali materiali calcolato sulla base delle tabelle previste dalle disposizioni forestali, considerandoli sempre come sani e senza difetti.
2. Il segno del martello forestale dovrà essere conservato intatto sulla ceppaia in modo che sia sempre visibile e distinto.
3. L'aggiudicatario dovrà tagliare esclusivamente il legname o la legna assegnati per la vendita.
4. Per l'esbosco, il taglio, l'allestimento e per l'organizzazione del cantiere nel suo insieme dovranno essere utilizzati mezzi ed applicate tecniche tali da non arrecare danni all'ambiente ed alle infrastrutture di servizio e limitare i danni al legname utilizzato. L'esbosco del legname per gravità dovrà essere evitato nei mesi di massimo vigore vegetativo delle piante.
5. L'atterramento di eventuali piante che, durante l'abbattimento, rimanessero impigliate negli alberi vicini senza completare la caduta, dovrà essere portato a termine prima di lasciare il bosco al termine della giornata lavorativa.

ASSOCIAZIONE FORESTALE FRA I COMUNI DI
BRENTONICO – MORI E RONZO-CHIENIS
COMUNE DI MORI

6. L'acquirente e il responsabile dell'utilizzazione sono obbligati inoltre:
 - a) nei periodi di inattività del cantiere a tenere liberi i passaggi, le piste e le strade in modo da potervi transitare liberamente;
 - b) a riparare le vie, i ponti, ecc. eventualmente danneggiati;
 - c) a non danneggiare gli alberi o i polloni di piante non assegnate e a non danneggiarli con chiodi, potature, ecc.;
 - d) a non usare, a meno di espressa autorizzazione dell'Ente proprietario, mezzi o attrezzature che possano danneggiare il suolo, il soprassuolo e le infrastrutture di esbosco;
 - e) a non costruire, entro il bosco, tettoie, o altri manufatti senza prima ottenere il consenso del proprietario;
 - f) a impedire l'introduzione di legname proveniente da altri lotti.
7. L'Ente venditore, su domanda dell'acquirente da prodursi almeno quindici giorni prima dei termini fissati nel progetto di taglio, potrà consentire una proroga per ultimare i lavori boschivi, quando risulti provato che l'acquirente, non può ultimare i lavori entro i termini fissati per cause di forza maggiore.

art. 21

TAGLI FORZOSI PER CAUSE SOPRAVENUTE, SUPPLETIVI E RESIDUI DI UTILIZZAZIONE

1. E' proibito all'acquirente o al responsabile dell'utilizzazione di estendere l'abbattimento alle piante non assegnate. In caso di trasgressione egli incorrerà in una penalità come previsto dall'art. 25. Tale materiale resta a disposizione del venditore senza pregiudizio delle azioni penali contemplate dalle vigenti leggi e regolamenti.
2. Resta convenuto che l'acquirente è obbligato a ricevere, agli stessi prezzi e condizioni di contratto, tutte le piante abbattute, stroncate o comunque danneggiate a causa dei lavori di utilizzazione (ad esempio le piante di ancoraggio delle funi di gru a cavo), fermo rimanendo il disposto per quanto riguarda i danni evitabili. Tali piante, concordate con il custode forestale di zona, saranno tagliate ed esboscate al pari delle piante assegnate, registrandole come assegno suppletivo.
3. Nel caso che si verificano schianti oppure attacchi parassitari nel bosco in cui ha luogo il cantiere o in zone limitrofe (purchè simili), di entità inferiore al 20% del quantitativo assegnato, resta convenuto che l'acquirente è obbligato ad accettare agli stessi prezzi e condizioni del contratto le piante di cui sopra.
4. Nel caso si verificano schianti o attacchi parassitari di entità pari o superiore al 20% del volume assegnato l'aggiudicatario del lotto potrà richiedere l'acquisto delle piante schiantate a trattativa privata; l'ente proprietario, deciderà sulla richiesta e potrà aggiudicare la vendita.
5. I residui di utilizzazione dovranno essere gestiti in modo da non causare danni alla rinnovazione, al bosco o alle infrastrutture forestali. Nel Capitolato d'onere particolare saranno specificate le modalità di gestione dei residui di utilizzazione nel caso in cui vengano esboscate piante intere. In particolare, come disposto dall'articolo 11 del D.P.P. n.8-66 del 14 Aprile 2011, il deposito in cumuli della ramaglia conseguente all'esbosco con teleferica di piante intere sarà praticabile solo in caso di utilizzazione comprensiva anche della ramaglia, e ammesso solo per la durata dell'utilizzazione.

Art. 22

SORVEGLIANZA

1. L'Ente venditore, tramite il personale di custodia forestale, si riserva la sorveglianza di tutti gli aspetti tecnici dei lavori. Tanto l'acquirente quanto il responsabile dell'utilizzazione ed i suoi operai debbono attenersi alle indicazioni del personale di custodia forestale per quanto riguarda gli aspetti tecnico-culturali dell'utilizzazione e all'utilizzo delle

infrastrutture ed al rispetto delle prescrizioni sulla sicurezza indicate dall'Ente proprietario. Se gli ordini dovessero essere, per necessità sopravvenute, differenti delle prescrizioni e modalità contenute nel presente capitolato, in quello particolare o nel progetto di taglio o nel verbale di consegna, le disposizioni dovranno essere date in forma scritta.

2. Il personale di sorveglianza non può modificare o ingerire nelle scelte tecniche dell'impresa, che necessitano di una specifica competenza tecnica nello svolgimento dei lavori di utilizzazione forestale.
3. Nel caso di controversie sarà fatto ricorso all'arbitrato secondo le modalità contenute nel presente capitolato.

art. 23

MISURAZIONE DEI PRODOTTI UTILIZZATI

1. La misurazione potrà avvenire a seguito di richiesta da parte dell'impresa acquirente o d'iniziativa da parte dell'ente venditore purché l'acquirente sia prima invitato anche per le vie brevi. La misurazione dei prodotti legnosi viene eseguita dal custode forestale di zona e da un collega del medesimo ente di custodia forestale o, in assenza, da altro personale dell'Ente venditore, o da altro personale di custodia forestale di consorzi convenzionati e/o limitrofi. Alla misurazione partecipano un rappresentante dell'Ente venditore - qualora tale funzione non sia affidata al custode forestale di zona - ed un rappresentante dell'impresa acquirente. Nel caso l'acquirente debitamente invitato, non intervenga alla misurazione, né un suo rappresentante, salvo i casi di forza maggiore, la stessa verrà egualmente eseguita senza che subisca alcun ritardo e sarà ritenuta valida a tutti gli effetti. La misurazione sarà fatta di norma all'imposto, qualora non sia diversamente stabilito dal capitolato d'oneri particolare oppure in fase di consegna.
2. Della misurazione verrà tenuta distinta e diligente registrazione da parte del custode forestale di zona; dovranno, inoltre, tenere registrazione della misurazione il rappresentante dell'Ente venditore e il rappresentante dell'acquirente. L'Ente venditore e l'impresa acquirente possono rinunciare alla compilazione del piedilista rimettendosi incondizionatamente al piedilista del custode forestale, che verrà controllato e firmato da tutti gli intervenuti alla fine di ogni giornata. Alla fine delle operazioni il piedilista del personale di custodia forestale verrà depositato presso l'Ente venditore, a disposizione delle parti.
3. Le risultanze della misurazione si assumono valide per la liquidazione del valore della massa legnosa oggetto della compravendita che l'acquirente dovrà pagare entro l'epoca stabilita e sulla base dei prezzi di vendita. L'Ente venditore dovrà redigere apposito verbale di misurazione, controfirmato dal custode forestale di zona. Tale verbale dovrà riportare:
 - il numero delle piante assegnate, risultante dal progetto di taglio nonché di quelle eventualmente aggiunte con assegni supplementari;
 - il numero dei tronchi ricavati dall'utilizzazione;
 - la massa dei tronchi ricavati dall'utilizzazione;
 - l'eventuale classificazione qualitativa;
 - il tarizzo applicato per la corteccia;
 - altro materiale asportato (residui di utilizzazione, ecc).
4. Prima di iniziare la misurazione del legname da opera allestito, si provvederà al controllo del cavalletto dendrometrico per accertarne l'esattezza e non si inizierà la misurazione qualora esso venga riscontrato difettoso. Detto controllo verrà ripetuto ogni giorno all'inizio della misurazione.
5. Prima dell'inizio della misurazione dovrà essere individuato il sistema di marcatura (esempio: colore, targhetta, gesso forestale, martello numeratore, ecc) da porre su ogni

tronco misurato.

6. Il legname da opera, qualora non diversamente stabilito nel contratto, sarà misurato a metro cubo, mentre la legna da ardere, qualora non sia stabilita la vendita a corpo verrà pesata o misurata a metro stereo in cataste costruite a regola d'arte e nelle dimensioni secondo gli usi locali.
7. La misurazione delle lunghezze seguirà in metri e decimetri e quella dei diametri in centimetri: nella misurazione delle lunghezze e dei diametri, la frazione di decimetro e di centimetro sarà considerata decimetro e centimetro intero immediatamente superiore, quando superi la metà.
8. Il diametro sarà sempre misurato alla metà del pezzo con la media di due diametri ortogonali per i tronchi non perfettamente rotondi, evitando eventuali incisioni fatte sui tronchi stessi, nodi, od altri ingrossamenti.
9. I tronchi da opera devono avere la lunghezza di almeno due metri. Se gli stessi sorpassano la lunghezza di metri sei (6) saranno misurati in due o più parti di lunghezza non superiore a sei (6) metri e così saranno conteggiati. Sono ammesse anche altre lunghezze, purché definite dall'Ente proprietario e indicate nel capitolato particolare d'oneri.
10. Sono escluse dalla misurazione le regolari smussature alle due estremità dei tronchi da sega nella misura massima per testata indicata nel capitolato particolare d'oneri o sul progetto di taglio; tali smussature, quali perdite di lavorazione, sono da applicare a ciascun pezzo sezionato dall'impresa, di qualsiasi lunghezza esso sia e non ad ogni pezzo conteggiato in fase di misurazione.
11. Restano esclusi dalla misurazione quei tronchi nei quali il cono del guasto si manifesta su entrambe le basi e supera la metà del diametro del tronco. Essi decadranno nella classe della legna da ardere e dovranno restare in bosco a favore dell'Ente venditore, salvo quanto diversamente disposto nel capitolato particolare.
12. La misurazione verrà effettuata secondo una delle seguenti modalità:
 - calcolo del volume a misura piena classificando qualitativamente il legname secondo i parametri delle tabelle allegate al presente Capitolato generale (Allegati A, B e C);
 - calcolo del volume a misura piena classificando qualitativamente il legname secondo i parametri delle tabelle allegate al presente Capitolato generale (Allegati A, B e C), con applicazione di una riduzione fissa forfetaria per la corteccia;
 - calcolo del volume a misura piena, con applicazione di una riduzione fissa forfetaria per la corteccia;
 - per il cippato, la legna d'ardere e altri assortimenti di scarso valore possono essere adottate forme di misurazione diverse dal volume, come peso e volume sterico;
 - per la sola legna d'ardere la stima forestale può costituire sistema di misurazione;
 - altre modalità di misurazione purché definite dall'ente proprietario e indicate nel capitolato d'oneri particolare.Nel capitolato d'oneri particolare dovrà essere indicata la modalità di misurazione prescelta.
13. La riduzione fissa forfetaria per la corteccia avviene applicando uno sconto di volume pari al:
 - 10% per abete e cirmolo;
 - 14% per il pino nero e silvestre;
 - dal 16 al 22% nel larice previa prova in campo con corona su alcuni topi rappresentativi del lotto;
 - dal 6 al 8% per le latifoglie in funzione della specie.
14. Eventuali sconti di volume (tarizzi) concessi in sede di misurazione di fronte a difetti dei singoli tronchi dovranno essere evidenziati nel verbale di misurazione e nel piedilista allegato. Tale pratica dovrà comunque costituire eccezione alla buona norma che prevede la classificazione qualitativa dei singoli tronchi o della catasta.

15. Sulle divergenze inerenti la misurazione, i conteggi e la classificazione qualitativa del legname, deciderà un arbitro, da scegliere fra tecnici forestali o altri esperti di settore, nominato di comune accordo dalle parti.
16. Le spese conseguenti all'arbitrato graveranno sull'impresa aggiudicataria.
17. L'ente venditore conserva, senza eccezione o riserva alcuna, la piena e assoluta proprietà del legname e della legna proveniente dal taglio fino al termine della misurazione.

Art. 24

ESBOSCO DEL LEGNAME

1. L'esbosco del legname dovrà farsi usando tutte quelle cautele o quei mezzi atti ad evitare danni al suolo e soprassuolo, secondo le prescrizioni impartite in sede di consegna.
2. L'esbosco e il trasporto del legname avverrà lungo gli avvallamenti, le piste, le strade già esistenti: è vietato aprirne di nuove senza il permesso del Servizio provinciale competente in materia di foreste.
3. L'accatastamento dovrà effettuarsi negli spazi individuati nel capitolato particolare ovvero in quelli indicati dal custode forestale di zona.
4. L'acquirente ha l'obbligo di avvertire preventivamente l'Ente proprietario e il custode forestale di zona in ordine ai tempi in cui procederà al trasporto a piazzale del legname. Il trasporto potrà avvenire solo se concordato. Durante la fase di trasporto del legname a piazzale, dovrà essere prestata massima attenzione alle condizioni della viabilità utilizzata, onde evitare danni alla medesima.
5. L'asporto del legname, totale o parziale, verrà effettuato secondo le modalità previste dal capitolato d'oneri particolare o nel contratto di compravendita.
6. Salvo disposizioni diverse previste dal capitolato d'oneri particolare e/o dal contratto di compravendita, non si potrà procedere all'asportazione del legname dai luoghi di imposto e accatastamento, prima di aver portato a termine l'operazione di misurazione. Eventuali deroghe dovranno essere concordate in forma scritta fra le parti e costituire allegato al verbale di misurazione.

Art. 25

PENALI

Oltre alle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge, per l'inosservanza dei contenuti del contratto e dei capitolati si applicano le seguenti penali:

1. inizio lavori di utilizzazione avvenuto prima della consegna del bosco: 1/5 del valore stimato delle piante abbattute;
2. piante recise troppo alte (altezza superiore di 1/4 del diametro, salvo, indicazioni diverse riportate nel capitolato particolare o nel progetto di taglio forestale): Euro 10,00 (dieci) per ciascuna ceppaia; restano escluse le ceppaie che presentano carie alla base;
3. asportazione o cancellazione della contrassegnatura: Euro 30,00 (trenta) per ogni ceppaia;
4. piante assegnate ma non utilizzate: importo pari al valore della pianta per ogni pianta non utilizzata; per il calcolo si fa riferimento alla tabella prevista dalle disposizioni forestali;
5. per apertura di nuove strade o vie di esbosco senza il consenso del proprietario: Euro 300,00 (trecento) oltre il costo di ripristino stimato dall'incaricato del collaudo finale, calcolato sulla base del prezzario provinciale;
6. taglio di piante (diametro maggiore 17,5 cm) senza contrassegno: Euro 30,00 (trenta) per ogni pianta abbattuta oltre al valore della pianta;
7. ritardo nel portare a termine le operazioni di utilizzazione: Euro 60,00 (sessanta) per ogni giorno lavorativo;
8. esbosco/trasporto del materiale legnoso, senza autorizzazione del proprietario (prima della misurazione) Euro 500,00 (cinquecento);
9. danni al suolo e/o alle infrastrutture, conseguenti al mancato rispetto delle prescrizioni

- contenute nel progetto di taglio o alle norme di buona tecnica: costo di ripristino stimato dall'incaricato del collaudo finale, calcolato sulla base del prezzario provinciale;
10. asporto dei residui di utilizzazione senza autorizzazione prevista dal Capitolato d'oneri particolare: Euro 3,00 (tre) per ogni metro stero stimato, salvo maggiore valore commerciale del materiale legnoso sulla base della stima effettuata dall'Ente proprietario;
 11. danni alla rinnovazione in conseguenza al mancato rispetto delle norme di buona tecnica: costo di ripristino stimato dall'incaricato del collaudo finale, calcolato sulla base del prezzario provinciale;
 12. mancato rispetto dell'eventuale prescrizione relativa all'utilizzo di mezzi con oli idraulici biodegradabili se prevista dal Capitolato d'oneri particolare: Euro 400,00 (quattrocento). Nel caso di versamenti al suolo verrà addebitato anche il costo di ripristino stimato dall'incaricato del collaudo finale, calcolato sulla base del prezzario provinciale;
 13. asportazione di sabbia, sassi ed altri prodotti secondari del bosco: Euro 100,00 (cento) per ogni viaggio.

In ogni caso non si procederà all'avvio del procedimento sanzionatorio per importi inferiori a Euro 50,00.

Sono fatte salve eventuali sanzioni o penali derivanti da altre violazioni, e quanto previsto in materia penale e urbanistica.

art. 26

RILIEVO DANNI - COLLAUDO FINALE E RICONSEGNA DEL BOSCO

1. Nel corso dei lavori di utilizzazione forestale viene eseguito dal personale di custodia forestale, il rilevamento di eventuali danni al bosco o alle infrastrutture causati da inosservanze alle prescrizioni contenute nel progetto di taglio, nei capitolati d'oneri, nel verbale di consegna o alle norme di buona tecnica. I risultati dei rilievi sono riportati in una o più note, che devono essere allegate al verbale di collaudo del lotto e essere utilizzate per le operazioni di collaudo.
2. Dei rilievi di cui al precedente comma 1 l'incaricato del collaudo finale si servirà a titolo indicativo e nel modo che riterrà più opportuno per la valutazione dei danni, penalità e indennizzi.
3. Ultimati, entro i termini stabiliti, il taglio e l'esbosco dei prodotti, l'acquirente presenterà, entro trenta giorni, domanda di collaudo finale e di riconsegna del bosco all'Ente proprietario; nel caso di mancata domanda di collaudo da parte dell'acquirente entro il termine prescritto, il collaudo sarà avviato d'ufficio dall'Ente proprietario.
4. Il collaudo del lotto può essere eseguito da un tecnico forestale abilitato riconosciuto dalle parti o previa intesa in sede di riunione annuale detta "Sessione forestale", da personale appartenente alla struttura provinciale competente in materia di foreste. La designazione del collaudatore dovrà essere specificata nel Capitolato d'oneri particolare.
5. L'assenza del rappresentante dell'Ente venditore, o del responsabile dell'utilizzazione qualora siano stati regolarmente invitati, non impedisce che il tecnico incaricato esegua da solo il collaudo finale, il quale sarà egualmente valido.
6. Il collaudo avviene alla presenza del custode forestale di zona.
7. Il verbale di collaudo finale e riconsegna del bosco sarà redatto da chi effettua tali operazioni. L'incaricato del collaudo finale e riconsegna del bosco verifica che sia stato effettuato il versamento sul Fondo Forestale Provinciale previsto all'art.93 della L.P. 23 maggio 2007, n.11.

Con il verbale di collaudo finale sarà liquidata a stima del funzionario incaricato, ogni penalità, compenso o indennizzo per eventuali infrazioni alle norme tecnico-forestali di questo capitolato e di quello particolare, dei progetti di taglio e di consegna e del contratto, con esclusione di eventuali rivalse da parte di terzi e di tutti gli obblighi amministrativi relativi alla vendita del lotto.

ASSOCIAZIONE FORESTALE FRA I COMUNI DI
BRENTONICO – MORI E RONZO-CHIENIS
COMUNE DI MORI

- Le somme dovute per penalità, compensi od indennizzi saranno pagate dall'aggiudicatario all'Ente venditore entro quindici giorni dall'arrivo del verbale.
8. Il collaudo finale dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di richiesta da parte della ditta aggiudicataria del lotto, eventualmente prorogabili per giustificato motivo di ulteriori 30 giorni. Oltre tale termine il collaudo si intenderà di esito positivo e decadrà l'obbligo di sorveglianza sull'area interessata dal lotto da parte della ditta esecutrice dei lavori.
 9. Non è ammesso che le operazioni di collaudo vengano effettuate con terreno totalmente o parzialmente coperto di neve. In tale caso si verifica la sospensione dei termini di cui al comma precedente, fino a scioglimento del manto nevoso. Il contratto fra le parti non può essere chiuso fino al completo pagamento delle somme che devono essere corrisposte a risarcimento dei danni rilevati come evitabili. Le somme saranno versate dall'acquirente o dall'appaltatore dei lavori sul Fondo Forestale Provinciale a favore del proprietario del bosco.

Art. 27
CONTROVERSIE

1. Tutte le controversie contrattuali saranno devolute all'Autorità Giudiziaria competente per il territorio dell'Ente venditore.
2. Eventuali controversie di natura tecnico forestale che potessero sorgere tra venditore e compratore saranno deferite in prima istanza al giudizio del Direttore dell'Ufficio Distrettuale Forestale della zona, ed in seconda istanza al Dirigente del Servizio competente in materia di foreste il cui giudizio sarà inappellabile.
3. Nell'ipotesi di grave inadempimento o frode da parte dell'acquirente, si farà luogo alla risoluzione del contratto di vendita con esclusione di ogni formalità legale, convenendosi sufficiente il preavviso di quindici giorni mediante lettera raccomandata.
4. Per quanto non disposto dal presente capitolato si applicano le norme delle leggi vigenti in materia.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
arch. Giorgio Bais

Mori, li 19 febbraio 2018